

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni
ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Presentazione di osservazioni integrative alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 e art. 29 D.Lgs.152/2006 e s.m.i. relativa all'installazione di un parco eolico denominato “Gomoretta” nei Comuni di Bitti, Orune e Buddusò (province di Nuoro e Sassari), proposto dalla società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A. con sede legale in Via Ostiense, 131/L. Corpo C1, Roma (c.a.p. 00154). Intervento nel procedimento ex artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i

I sottoscritti Graziano Bullegas e Mauro Gargiulo, rispettivamente presidente e delegato per le tematiche energetiche del Consiglio Regionale Sardo dell'Associazione Italia Nostra onlus – Associazione nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione, individuata con Decreto del Ministero dell'Ambiente 20 febbraio 1987 quale associazione nazionale di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n° 349/86, e soggetto portatore di interessi pubblici, diffusi e collettivi, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1958, Nr. 111, presentano le seguenti

OSSERVAZIONI INTEGRATIVE

ai sensi degli artt. 24 e 29 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.

A seguito della nota del Ministero dell'Ambiente (DVA 0012609 del 30.05.2018) con la quale veniva formulata una “Richiesta di integrazioni”, la Proponente ha provveduto a trasmettere un'ulteriore documentazione. Si tratta di elaborati tecnici che già avrebbero dovuto essere a corredo del progetto iniziale, redatti su specifica richiesta da parte di alcune di quelle Amministrazioni, che devono ancora pronunciarsi sull'intervento, e della stessa CTVIA. I suddetti elaborati non introducono alcuna variazione rispetto al quadro progettuale iniziale, che quindi permane sostanzialmente immutato. Persistendo quelle stesse criticità evidenziate nella precedente nota del 12 gennaio 2018 della scrivente Associazione e non essendo stati in alcun modo rimossi gli elementi di negatività che inducono a ritenere gli impatti ambientali come non sostenibili, si conferma il contenuto delle Osservazioni già inviate.

Nondimeno con riferimento ad alcuni contenuti e considerazioni presenti negli elaborati integrativi si ritiene di dover esporre le seguenti osservazioni integrative.

A. BENI CULTURALI E PAESAGGIO

A. 1 Beni Archeologici

Come evidenziato dalle note della Direzione Generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio e della Soprintendenza delle Province di Sassari e Nuoro, il contesto in cui dovrebbe essere insediato il Parco eolico

è caratterizzato da una rilevante presenza di Beni Culturali, in particolare di interesse Archeologico. Come riportato nella SIA.AL.ARC .R006.Rev.1 il censimento archeologico finora eseguito ha consentito di individuare all'interno della sola area buffer (settori 1 e 2), ben 111 siti archeologici costituiti da monumenti (domus de janas, dolmen, menhir, nuraghi, pozzi e fonti nuragiche) e unità topografiche (aree di frammenti e/o strutture) e ricadenti nei territori dei Comuni di Orune, Bitti, Nule, Osidda, Onanì e Lula (Figg. 14-18). Sono stati inoltre censiti altri 77 siti nel territorio del Comune di Buddusò (Figg. 11, 13). Pur se posizionati in modo leggermente eccentrico rispetto all'area Core del Parco eolico vanno inoltre ricordati per la rilevante importanza che rivestono a livello internazionale, al punto da farne oggetto di un ininterrotto flusso turistico, il complesso nuragico di "Romanzesu" e la fonte sacra di "su Tempiesu". Non va dimenticata per il ruolo che riveste nell'ambito delle persistenti tradizioni demologiche delle comunità locali, la chiesa romanica di Santu Matteu, molto prossima al settore 1.

Nel dettaglio dalla citata relazione si evince che i siti censiti sono così distribuiti:

Comune di Orune : n. 47 siti

Comune di Bitti : n. 27 siti

Comune di Buddusò: n. 77 siti

Comune di Nule: n. 12 siti

Comune di Osidda: n. 9 siti

Comune di Orani : n. 8 siti

Comune di Lula: n. 8 siti

Da un esame della Carta del Potenziale archeologico (SIA.AL.ARC.Rev .1) si evidenzia che con riferimento al settore 1, in un raggio molto contenuto sono presenti non meno di 20 emergenze monumentali.



La diffusa e densa presenza di emergenze monumentali, destinate di certo ad implementarsi con il procedere delle indagini di superficie e di scavo, viene minimizzata dalla Proponente, secondo la quale "l'impatto

archeologico del progetto appare limitato” dovendosi restringere il campo di indagine ai soli esiti negativi dei survey condotti nei punti di allocazione delle torri. E’ del tutto evidente che l’analisi dell’impatto su una tale tipologia di Beni Culturali e soprattutto sulla loro elevata diffusione a livello territoriale, non può essere limitata alla valutazione di un rischio archeologico connesso al rinvenimento di reperti nel corso degli scavi per la realizzazione delle fondazioni delle torri eoliche (cono di base con diametro di mt.20 circa ed altezza mt.2,50). Sarebbe più corretto interrogarsi su come si possa instaurare un rapporto di coesistenza tra un impianto industriale a così rilevante impatto visivo e le emergenze architettoniche preistoriche. E’ di palese evidenza che il valore di un giacimento culturale “estensivo” e identitario, per lo stretto rapporto di connessione fra emergenze monumentali e territorio, finirà per essere compromesso dalla presenza del Parco eolico e dalle alterazioni morfologiche conseguenti all’esecuzione di opere che interessano una vasta superficie (circa 22 ha. tra strade, piazzole ecc.). Ne conseguirà l’imposizione di una pesante ipoteca sul potenziale economico e culturale delle Comunità locali, con il conseguente condizionamento delle prospettive di sviluppo futuro.



A.2 Paesaggio

Nella SIA.AL.P.R006 Rev1 la Proponente fornisce una chiave di lettura del paesaggio in termini esclusivi di incidenza visuale ed partendo dall’individuazione di un numero limitato ed arbitrario di punti di osservazione analizza il grado di visibilità dell’impianto, nell’intento di dimostrare l’assenza di impatti visivi significativi legati all’inserimento nell’attuale morfologia territoriale di un parco eolico costituito da 13 torri metalliche alte mt.84 dotate di rotori con diametri da mt.132. A tal fine vengono allegare delle foto che, oltre a dare l’erronea sensazione di un paesaggio arido e desolato (non a caso le foto sono scattate nei mesi estivi), prediligono inquadrature e punti visuali non significativi. E’ del tutto intuitiva l’impossibilità pratica di fornire una sintesi visiva che consenta una leggibilità di un sistema territoriale così ampio e complesso, atteso che infiniti punti sono di vista da cui le torri sono osservabili. Sa Gomoretta è infatti un altopiano visibile a grandi distanze e il parco eolico andrebbe collocato su alture che ad esso fa da corona. Se si pone mente al concetto di Paesaggio, secondo la formulazione della Convenzione Europea del Paesaggio, risulta evidente che l’attributo fondante per la sua comprensione è il fattore “percezione” che di esso hanno le popolazioni (in particolare quelle locali). Se si assume tale principio una “valutazione” della congruità dell’impatto, può

essere desunta esclusivamente dall'analisi del rapporto "dialettico" che si dispiega tra opera e paesaggio e dalla ricezione percettiva in cui si traduce tale rapporto attraverso l'elaborazione sensoriale e psichica di un potenziale osservatore che si pone in presenza di un ante ed post operam. Se si accoglie una tale interpretazione, le posizioni individue dei potenziali recettori, le distanze e i coni visuali si svuotano di significato, atteso che si è in presenza di spazi aperti e fruibili e non di panoramiche godibili da punti geograficamente determinati. Alla luce di tale considerazione è innegabile che il Parco eolico non essendo in grado di dispiegare alcun rapporto dialogico, né possedendo alcun carattere integrativo, finirà per risultare risulta avulso e totalmente allotrio dal contesto circostante. Si intuisce dunque in tutta evidenza la stridente azione di "interferenza" con le caratteristiche fisiche e morfologiche del territorio, la incompatibilità logica con la sua tradizionale destinazione d'uso, che degenera in una prevaricazione visiva tale da pervenire ad una sintesi percettiva di una modifica del paesaggio di carattere sostitutivo. Ne consegue che il Parco eolico per il gigantismo verticale delle torri, la pervasività orizzontale delle opere connesse, l'estraneità rispetto agli usi storici, finirà per costituire un vulnus profondo e irreversibile alla quelle modalità di percezione del Genius loci da parte delle comunità. Ecco perché esso non può che porsi che in termini diametralmente opposti a quella presunzione di inserimento di un *"elemento strategico di collegamento di sistemi diversi tra loro lontani in una integrazione nel tessuto sociale e culturale"*, né tantomeno può rappresentare quel *"nuovo modello di sviluppo attento alle eredità del passato e pronto a cogliere opportunità di sviluppo compatibili con le caratteristiche ambientali"*.

Il paesaggio sardo è "immagine" della Comunità che vi risiede e che ha contribuito al suo invernamento attraverso modificazioni spazio-temporali frutto di cultura e lavoro. Esso può essere esperito solo attraverso una totale immersione psicosensoriale che prescindendo da una univoca e preordinata collocazione spaziale. L'approccio a una tale complessità ha dimensione olistica e non è comprimibile in modelli virtuali che assumono a fondamento esclusivamente la mono dimensione visiva. A corredo delle presenti Osservazioni sono state allegate alcune foto in modo da consentire alla CTVA una visione d'insieme del contesto territoriale, pur se inadeguata, ma meno distorta di quella desumibile dalle immagini allegate alle Relazioni.



Lascia peraltro perplessi l'ambito interpretativo in cui si intende confinare la questione dello spostamento dei muretti a secco. All'obiezione della stessa CTVIA con la quale si rammenta l'obbligo di salvaguardia di tale Patrimonio culturale, imposto dall'UNESCO nella XIII sessione del Comitato Intergovernativo, la Proponente ribatte che, iscrivendo l'Arte dei muretti a secco nella Lista del Patrimonio culturale Immateriale dell'Umanità, il Comitato ha inteso tutelare la sola "tecnica di costruire mettendo le pietre l'una sull'altra" senza interporre materiale di connessione. Forte di un tale assunto la Società ritiene lecita la rimozione dei muretti per l'ampliamento delle carreggiate e la loro fungibilità con analoghe strutture purchè prive di materiale connettivo. Confinando in un ambito interpretativo così riduttivo l'intendimento del Comitato, si giungerebbe all'aporia che un qualsiasi muretto, purchè realizzato con tecnica a secco, si costituisce come Patrimonio dell'Umanità, prescindendo da collocazione geografica, forma, epoca, ovvero al di fuori di quel contesto culturale al quale esso fa riferimento e che ne ha prodotto l'esecuzione. E' evidente che una tale tesi non può trovare sostegno nella conoscenza della genesi del paesaggio sardo. Certe affermazioni andrebbero supportate da adeguate cognizioni sulle dinamiche sociali e giuridiche, che hanno condotto in Sardegna alla parcellizzazione della proprietà ed al nascere di quelle geometrie territoriali, che in forme così peculiari caratterizzano l'agro sardo. Giova rammentare che, ben prima del pronunciamento di tutela dell'UNESCO (2018), il Piano Paesaggistico Regionale (2006) all'art.80 comma c) aveva imposto l'obbligo di "conservare e ripristinare gli elementi paesaggistici del contesto come siepi e muretti a secco", assimilandoli di fatto a beni identitari ed includendoli tra i beni paesaggistici, attraverso un vincolo d'insieme espressamente previsto dal Codice dei BBCC. Le eventuali modifiche di quelle geometrie devono quanto meno rispondere ad esigenze inderogabili, essere autorizzate dagli organi di tutela ed avvenire secondo le modalità proprie delle tecniche di restauro e conservazione. Nel caso in esame lo spostamento delle strutture appare deciso dalla Proponente non in virtù del perseguimento di un interesse pubblico ma per soddisfare l'esigenza di garantire per un'unica volta il transito dei carichi speciali, con la conseguente trasformazione di strade di penetrazione agraria in strade asfaltate non necessarie e larghe mt.6. Nè può dirsi tecnica di restauro quella cui si fa riferimento nel Computo metrico dove si parla di rimozione dei muretti mediante l'uso di mezzi meccanici!

Ad abundantiam vi è da rammentare che il comma d) dello stesso articolo 80 impone in seguente indirizzo in merito alla realizzazione di strade all'interno di contesti agricoli: " *progettare nuove strade di penetrazione agraria di norma in terra stabilizzata, eventualmente con trattamento antipolvere, o con sistemazioni e tecnologie similari, ad esclusione dei cementi e asfalti. L'uso di asfalti e cementi può essere autorizzato qualora sia dimostrato di non potervi provvedere con tecnologie alternative; in tal caso gli interventi di cui sopra sono autorizzati dalla Giunta regionale previa verifica in conferenza di servizi tra gli enti interessati ai sensi della L.R.40/1990;* "

B. OPERE CIVILI

Le opere civili che riguardano il Parco eolico interessano non solo l'area in cui verranno ubicati i due settori con i 13 aerogeneratori e la sottostazione, ma anche la rete della viabilità e quella della realizzazione in canaletta interrata per la messa in opera dei cavidotti per la trasmissione dell'energia elettrica prodotta.

Nell'elaborato SIA PRGR001Rev1 non è stata redatta una tabella riassuntiva delle opere, ma dalla lettura della relazione si deduce che:

- Si rende necessario un allargamento delle strade da mt.3,5 attuali ai mt.5 utili (circa mt.6 totali), occorrenti per il transito dei mezzi come attestano i disegni delle sezioni. I tratti interessati si estendono per una lunghezza di km.5,34 per il settore 1 e km.3.87 per il settore 2.
- Devono inoltre essere realizzate strade di nuovo impianto per una lunghezza di km.3,16 (settore 1) e km. 2,66 (settore 2).



In complesso tra modifiche e nuovi tracciati si tratta di realizzare km. 15 di viabilità con un'occupazione di una nuova superficie pari a mq. 43.000 in esplicita violazione dell'art.80 comma d) del PPR che prevede *"nuove strade di penetrazione agraria di norma in terra stabilizzata..., ad esclusione dei cementi e asfalti"*. Dovranno essere predisposte anche n.13 piazzole a servizio delle torri eoliche con un'ulteriore occupazione di suolo per una superficie pari a mq. 50.500.

Includendo in tale computo le aree pertinenti alla stazione di smistamento "Buddusò", l'intero Parco eolico finirà per sottrarre agli usi agricoli una superficie complessiva non inferiore a hmq.220.000, estensione considerevole in rapporto alla esigua disponibilità di aree seminate e pascolative da parte delle aziende agricole che sono ubicate sull'altopiano di Sa Gomoretta e che traggono il loro unico sostentamento da un territorio prevalentemente montuoso e non fertile. Tale sottrazione di superficie agricola oltre ad essere esiziale per l'economia locale, appare in palese contraddizione con gli attuali indirizzi regionali e nazionali sul contenimento del consumo di suolo agricolo ed in aperta violazione con l'art.80 commi a) e b) del PPR (Edificato in zona agricola). Anche se l'applicazione di tale articolo fa riferimento stricto sensu all'edificato residenziale, per analogia può intendersi estensibile al caso degli impianti energetici, il cui dilagare nelle

campagne sarde, frutto della deregulation introdotta dal dlgs.387/03, non era prevedibile al momento della redazione del PPR.

La proponente inoltre stima che i rifiuti derivati dagli sbancamenti e non riutilizzabili in loco ammontano a mc. 106.600. A tale quantitativo va sommato il materiale che deriverà dalla eventuale rimozione delle fondazioni, pari a circa mc. 3.000, e quello di risulta conseguente alla demolizione della stazione di smistamento attualmente non quantificato. In proposito si evidenzia che la Proponente nel progetto originario aveva previsto l'abbandono in situ delle strutture di fondazione. La loro rimozione appare conseguente all'Osservazione formulata dalla scrivente Associazione, che invocava il rispetto dell'obbligo del ripristino dello status quo ante. Si ritiene in proposito improbabile che la rimozione delle fondazioni verrà realmente eseguita al termine della vita dell'impianto, sia per le difficoltà tecniche di demolizione, sia per i problemi di rimozione e trasporto di una massa così ingente di calcestruzzo e ferro, sia per gli elevati costi che graverebbero su un impianto ormai dismesso. In ogni caso non è stato certificato che la discarica a cui fa riferimento la Proponente sia disponibile ad accogliere un quantitativo così rilevante di rifiuti non riciclabili.



Ulteriori perplessità ineriscono le opere di adeguamento lungo l'intero percorso dal porto di Oristano all'altopiano di Sa Gomoretta (percorso di oltre km. 140), necessarie a consentire il transito di automezzi con un rilevante carico per assale e con una lunghezza di pianale di oltre mt.70. Come si evince dagli elaborati di progetto in molti punti di tale percorso per consentire le manovre degli automezzi sono stati previsti interventi non ancora autorizzati sulla sede stradale, la rimozione arbitraria di ostacoli, ed in particolare il taglio anch'esso non avallato di un cospicuo numero di sughere centenarie. E' stato inoltre prevista la realizzazione di un bypass su proprietà di privati per rettificare il percorso. Affinchè tali opere inerenti la viabilità possano essere eseguite occorrono le autorizzazioni delle autorità competenti delle quali si dà per scontato il rilascio. Inoltre per poter disporre delle aree di proprietà privata e comunale, da destinarsi agli

allargamenti della carreggiate, occorrerà essere in possesso del titolo di proprietà. Se è pur vero che l'art.12 del Dlgs. 387/03 afferma che:

1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

è legittimo interrogarsi in sede preventiva se l'eventuale applicazione della procedura di esproprio possa farsi rientrare in tale ambito normativo. Infatti gli interventi che consistono nella realizzazione di una rete di viabilità di raggio così ampio, non direttamente connessa all'esercizio dell'impianto ma necessaria per un solo passaggio di automezzi, non dovrebbero stricto sensu rientrare fra "le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto". La possibilità del ricorso all'esproprio appare dunque dubbia, né la Proponente sembra averla prevista, atteso che tra gli elaborati di progetto non è presente un piano parcellare delle aree da espropriare.

Non va sottaciuto il danno irreversibile che verrebbe arrecato al patrimonio forestale della Regione Sardegna conseguente al taglio di un numero rilevante di sughere secolari (stimato in circa 150 esemplari). Al danno ambientale va ad aggiungersi quello arrecato ai beni paesaggistici ed in particolare la rimozione dei muretti a secco lungo l'intero percorso che si snoda sull'altopiano ed la palese incompatibilità tra la nuova rete viaria e la conformazione prettamente agricola del territorio



C. MOTIVAZIONI DELL'INTERVENTO

La Proponente all'interno dell'elaborato SIA.PRG.REV elenca in ben 7 punti le motivazioni per le quali l'intervento si tradurrebbe in un vantaggio per la Comunità locale. Le motivazioni oltre che illogiche sono destituite di qualsiasi fondamento. Sulla scorta delle precedenti esperienze in Sardegna è dimostrabile che

i parchi eolici non hanno portato alcun beneficio sia in termini occupazionali, sia nell'indotto. Non appare verisimile lo sviamento del flusso di visitatori da siti archeologici di primaria importanza al parco eolico, mentre è intuibile l'interesse da parte di chi promuove l'iniziativa ad accedere ai contributi che confluiscono sulle FER sotto forma di incentivi statali.

I cospicui finanziamenti hanno dato luogo in Sardegna ad una speculazione energetica senza regole e freni, concretizzatasi in una proliferazione al di fuori di ogni programmazione di parchi eolici, fonte di una devastazione paesaggistica senza precedenti. L'abnorme dilagare degli impianti ha come conseguenza la messa in crisi di una rete elettrica non adeguata a sostenere incrementi di produzione di energia elettrica peraltro discontinui come quelli derivati dalle FER. Il risultato è la mancata chiusura delle Centrali termoelettriche alimentate a combustibili fossili (caso emblematico è Fiumesanto), ed una sovrapproduzione di elettricità in crescente esubero rispetto ai fabbisogni. La realizzazione di un ulteriore Parco eolico non farebbe che portare la situazione al collasso, oltre che arrecare danni irreversibili ed inutili all'ambiente ed al paesaggio. Prendendo atto di tali criticità il Piano Energetico Regionale della Sardegna (2016) ha ritenuto di dover escludere dal proprio orizzonte programmatico l'ulteriore realizzazione di grandi impianti di produzione energetica da FER ed ha individuato nel risparmio energetico, nella generazione diffusa e nell'autoconsumo l'indirizzo prioritario da perseguire a livello regionale. Il progetto del Parco eolico di Sa Gomoretta si pone dunque in esplicita antitesi con la programmazione energetica regionale.

D'altro canto sono da ritenersi nulli i presunti vantaggi che deriverebbero alle Comunità locali, le quali vedrebbero al contrario compromesse le aspettative di un futuro adeguato in armonia con la tradizione e fondato su fattori produttivi che ben si inseriscono in un processo virtuoso di economia circolare, essendo fondati su attività economiche realmente sostenibili: agricoltura, pastorizia e turismo.



In una tale ottica l'impianto eolico proposto non può costituire una prospettiva di sviluppo durevole atteso che allo scadere di un venticinquennio ne è prevista la demolizione, senza possibilità di alcun lascito né economico, né culturale, se non l'ennesima presa di coscienza del persistente saccheggio di risorse locali per meri fini speculativi.

Per i motivi sopra esposti e per quelli descritti nelle Osservazioni precedentemente inviate, delle quali le presenti costituiscono contributo integrativo, si ritiene che l'impianto eolico di Sa Gomoretta in conseguenza degli impatti e della non sostenibilità degli stessi debba essere oggetto di valutazione di impatto ambientale negativa.

I Sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni integrative saranno pubblicate sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Li, 19 marzo 2019

Graziano Bullegas
Presidente

Mauro Gargiulo
Delegato Energia

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs.196/2003 si dichiara di essere informati che i dati personali forniti saranno trattati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in qualità di titolare del trattamento, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti osservazioni sono presentate e per il quale la presente dichiarazione viene resa. Si dichiara inoltre di essere informati circa la natura obbligatoria del conferimento dei dati e che sono garantiti tutti i diritti previsti dall'art. 7 "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti" del D.Lgs. 196/2003.

Li, 19 marzo 2019

Graziano Bullegas
Presidente

Mauro Gargiulo
Delegato Energia

Recapito:

Italia Nostra Sardegna

sardegna@italianostra.org

italianostrasardegna@pec.it